

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RIPRESA ATTIVITA' PROFESSIONALE

Finalità del modulo

Il modulo va compilato per la comunicazione dell'interruzione temporanea o definitiva dell'esercizio dell'attività professionale di attuario, chimico, dottore agronomo, dottore forestale e geologo.

Si intende per esercizio della professione lo svolgimento, abituale od occasionale, della libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolto in regime di lavoro dipendente.

Termine per la presentazione e compilazione

La comunicazione di ripresa dell'attività professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione del modello (mod. 5) e deve essere obbligatoriamente inviata dall'iscritto entro e non oltre il 60gg dalla data indicata sullo stesso.

La data da indicare sul modulo non potrà essere posteriore a quella di emissione del primo documento fiscale successivo all'interruzione (cessazione).

L'iscritto che ha ripreso l'attività professionale e che successivamente la dovesse interrompere potrà dichiarare tale evento presentando l'apposito modulo di cessazione. La data dovrà essere pari al giorno successivo a quello di interruzione dell'attività professionale.

Modalità di presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A/R, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido dove si possa verificare l'autenticità della firma apposta, al seguente indirizzo:

Via Vicenza n. 7 - 00185 Roma

Sottoscrizione

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal dichiarante per la sua validità. In assenza di uno dei dati indispensabili e/o della sottoscrizione la comunicazione s'intende incompleta. Verrà considerata omessa qualora non venga integrata entro 60gg dalla semplice richiesta dell'Ente.

Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di identità valido dove si possa verificare l'autenticità della firma apposta.

Avvertenze contributive

La presentazione del modulo fa decorrere l'obbligo contributivo dall'anno fiscale in cui si è ripresa l'attività e l'obbligo di presentazione del modulo 2 per lo stesso anno.

Qualora la ripresa avvenga antecedentemente alla scadenza del 1° acconto l'iscritto sarà obbligato al versamento di detto acconto nella misura pari al 30% dei contributi minimi dell'anno precedente. Nel caso in cui per l'anno precedente i contributi dovuti siano superiori a quelli minimi la percentuale (30%) sarà applicata ai contributi dovuti per l'anno precedente. In entrambe i casi sarà dovuto l'intero importo del contributo di maternità (quota forfetaria).

Qualora la ripresa avvenga successivamente alla scadenza del 1° acconto e prima della scadenza del 2° acconto l'iscritto sarà obbligato al versamento di un acconto nella misura pari al 65% dei contributi minimi dell'anno precedente. Nel caso in cui per l'anno precedente i contributi dovuti siano superiori a quelli minimi la percentuale (65%) sarà applicata ai contributi dovuti per l'anno precedente. In entrambi i casi sarà dovuto l'intero importo del contributo di maternità (quota forfetaria).

Qualora la ripresa avvenga successivamente alla scadenza del 2° acconto l'iscritto sarà obbligato al versamento della contribuzione alla scadenza del saldo per l'anno di ripresa (100% dei contributi dovuti) più l'intero importo del contributo di maternità (quota forfetaria).

La contribuzione così dovuta dovrà essere auto liquidata dall'iscritto utilizzando i moduli 3 (pagamenti) disponibili sul sito internet www.epap.it.

Per l'anno in cui è stata ripresa l'attività l'iscritto potrà versare una contribuzione minima frazionata (parametrata) per l'anno di ripresa solo nel caso in cui dalla cessazione alla ripresa successiva siano trascorsi almeno 365 gg.

In questo caso dovrà procedere: a parametrare il contributo minimo soggettivo, solidarietà ed integrativo per l'anno al periodo di iscrizione; a verificare se la contribuzione dovuta in ragione dei compensi e/o redditi lordi e netti presunti sia superiore o inferiore a quella minima parametrata, applicando a detti compensi le aliquote contributive previste dal Regolamento.

Se la contribuzione calcolata sul reddito presunto è superiore a quella parametrata, il dovuto sarà pari alla contribuzione calcolata sul reddito. Viceversa se la contribuzione calcolata sul reddito presunto è inferiore a quella parametrata il dovuto sarà pari alla contribuzione parametrata, salvo per il contributo integrativo che non potrà essere mai inferiore a quanto

effettivamente incassato. In entrambi i casi è dovuto l'intero importo del contributo di maternità vigente nell'anno.

Qualora l'iscritto riprenda l'attività professionale prima del decorso termine di 365gg sarà dovuto per l'anno solare di cessazione e di ripresa l'intero importo dei contributi minimi.